

# Pubblicità e sanzioni

## Se il messaggio salutistico non è veritiero

Riso Scotti è stata condannata a pagare 120 mila euro

di Letizia Giliberti<sup>1</sup>

Direzione Generale Tutela del Consumatore (Direzione Agroalimentare e Trasporti)  
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

**Secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
il contenuto di betaglucani presente nella PastaRiso Scotti non è sufficiente a ridurre il colesterolo**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) continua la propria attività di enforcement della normativa sulle pratiche commerciali scorrette, con riguardo al corretto utilizzo, da parte dell'industria alimentare, dei cosiddetti claim salutistici, vale a dire di affermazioni pubblicitarie che attribuiscono al consumo di determinati prodotti un'azione diretta rispetto a specifiche problematiche legate al benessere e alla salute umana<sup>2</sup>.

Nel caso in esame (PS/5595- PastaRiso Scotti At-

tiva – Riduce il colesterolo)<sup>3</sup>, l'intervento dell'AGCM ha avuto a oggetto la campagna pubblicitaria diretta a promuovere una serie di prodotti alimentari a base di riso e caratterizzata dalla particolare enfasi posta sulla loro azione di riduzione del colesterolo dovuta allo specifico contenuto di betaglucani.

L'AGCM, in particolare, ha ritenuto che il claim "ridurre il colesterolo", che caratterizza con grande forza espressiva l'intera campagna pubblicitaria, sia ingannevole, in quanto il contenuto di betaglucani presente negli alimenti reclamizzati è, in realtà, del tutto insufficiente a sostenerne la veridicità del vanto prestazionale.

Ai fini della valutazione di scorrettezza, l'AGCM ha valorizzato, come parametro di riferimento, il parere reso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) nell'ambito della procedura comunitaria, di cui al regolamento CE 1924/2006 (il cosiddetto "regolamento claims"), diretta a stabilire le condizioni per l'utilizzo pubblicitario dell'efficacia dei betaglucani sulla concentrazione del colesterolo nel sangue.

<sup>1</sup> Le opinioni espresse in questo contributo impegnano esclusivamente l'Autore e in alcun modo l'Istituzione di appartenenza

<sup>2</sup> Si vedano i provvedimenti nn. 18721 del 7 agosto 2008 (PS/195 - Alixir vivi al meglio) e 19816 del 29 aprile 2009 (PS/20-Danacol), entrambi pubblicati e scaricabili dal sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it).

<sup>3</sup> Provvedimento n. 21851 del 1° dicembre 2010, pubblicato e scaricabile sul sito Internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato: [www.agcm.it](http://www.agcm.it).

**Secondo un primo parere dell'Efsa, il regolare consumo di betaglugani contribuisce a mantenere le normali concentrazioni di colesterolo nel sangue, non a ridurlo**

Come noto, tale procedura di autorizzazione prevede un parere tecnico da parte dell'Efsa che, nel caso di interesse, ha ritenuto che solo l'espressione "il regolare consumo di betaglucani contribuisce a mantenere le normali concentrazioni di colesterolo nel sangue, ha evidenza scientifica, precisando che per poter supportare tale claim è necessario che l'alimento reclamiz-

zato sia in grado di apportare, in una o più porzioni, almeno 3 grammi – giornalieri – di betaglucani". L'Efsa ha precisato, altresì, che tale vantaggio è corretto solo nella misura in cui si rivolga a soggetti "adulti con normale o mediamente elevato livello di concentrazione di colesterolo nel sangue", vale a dire a soggetti con valori non patologici di colesterolo.

L'AGCM ha quindi valutato non veritiero il claim in questione, perché la vantata azione di riduzione del colesterolo riconosciuta ai betaglucani non può derivare dall'assunzione di una normale porzione dei prodotti reclamizzati, avendo questa un contenuto di betaglucani nettamente inferiore (0,75 g) a quello necessario, secondo il parere dell'EFSA, ad assicurare l'effetto salutistico (3 g). La richiamata disciplina comunitaria richiede, infatti, la diretta correlazione tra l'effetto

### **L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è un'autorità amministrativa indipendente, istituita con la legge 287/90 ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato").

Con il termine Autorità indipendente si fa riferimento a un'amministrazione pubblica che prende le proprie decisioni sulla base della legge, senza possibilità di ingerenze da parte del Governo né di altri organi della rappresentanza politica.

L'Autorità ha il compito di applicare la legge 287/1990 vigilando:

- sulle intese restrittive della concorrenza;
- sugli abusi di posizione dominante;
- sulle operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in modo tale da eliminare o ridurre in misura sostanziale e duratura la concorrenza.

L'Autorità ha anche il compito di applicare le norme contenute nel Titolo III del decreto legislativo 206/2005 (Codice del Consumo) in materia di pratiche commerciali e nel decreto legislativo 145/2007, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa a tutela delle imprese nei loro rapporti commerciali.

È attribuito, infine, all'Autorità il compito di vigilare sui conflitti di interessi affinché i titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedichino esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengano dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto di interessi.

A questi compiti si aggiungono l'attività di segnalazione al Parlamento e al Governo e l'esercizio dell'attività consultiva.

L'Autorità è un organo collegiale, un organo, cioè, formato da più persone, che prendono le decisioni votando a maggioranza. È composta da un presidente e da quattro componenti nominati, di concerto, dai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Il presidente Antonio Cicali (nominato il 18 febbraio 2005) e i quattro componenti, Antonio Pilati (nominato il 29 dicembre 2004), Piero Barucci e Carla Rabitti Bedogni (nominati il 3 marzo 2007), Salvatore Rebecchini (nominato il 12 settembre 2009), durano in carica sette anni senza possibilità di un secondo mandato.

Il Segretario Generale dell'Autorità (Luigi Fiorentino), che è nominato dal ministro dello Sviluppo Economico su proposta del presidente dell'Autorità, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici. Il personale, tra quello di ruolo, quello con contratto a tempo determinato e quello comandato da amministrazioni pubbliche, è attualmente composto da 227 unità.

La sede dell'AGCM è a Roma.



salutistico e l'adeguata quantità della sostanza nel prodotto di cui si suggerisce il consumo e corrispondente, di norma, a una porzione del prodotto stesso. Per tale motivo, il giudizio di ingannevolezza del claim in esame non è – secondo l'AGCM – superato neppure dalla precisazione, presente nei messaggi pubblicitari contestati, “una porzione di prodotto assicura il 25% (0,75 gr) della quantità giornaliera di betaglucani consigliata per ridurre il colesterolo”. Tale inciso, sottolinea peraltro l'AGCM, oltre a non essere idoneo a circoscrivere correttamente l'efficacia salutistica degli alimenti proposti è stato inserito nei messaggi pubblicitari con modalità redazionali insufficienti a una sua immediata percezione da parte del consumatore.

In ogni caso – prosegue l'argomentazione dell'AGCM – il claim in esame (“ridurre il colesterolo”) non può trovare alcun fondamento nel parere dell'Efsa, che si è limitato “ad attribuire fondamento scientifico esclusivamente al wording “il regolare consumo di betaglucani contribuisce a mantenere le normali concentrazioni di colesterolo nel sangue” e sempre che sia rivolto a un target di consumatori costituito da adulti con concentrazioni di colesterolo nel sangue normali o leggermente superiori”.

Ritenuta la scorrettezza dei messaggi pubblicitari in esame, l'AGCM ne ha vietata la diffusione o continuazione e ha irrogato al professionista una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 120.000 euro, assegnandogli, altresì, un termine di 90 giorni per adeguare le confezioni dei prodotti con l'eliminazione delle diciture relative alla “riduzione del colesterolo”.

Come anticipato, la decisione dell'AGCM si segnala proprio per il ruolo centrale che, ai fini del

giudizio sulla scorrettezza dei claim salutistici, essa dichiara espressamente di attribuire ai pareri resi dall'Efsa nell'ambito della procedura di cui al regolamento CE 1924/2006, pur nella conservatezza che l'elenco claim attualmente approvato dalla Commissione sia solo provvisorio. L'AGCM ha infatti ritenuto che “l'opinione tecnica dell'Efsa resti il riferimento più puntuale al fine di accertare la correttezza – nel senso dell'adeguato fondamento scientifico – dei claim utilizzabili dagli operatori alimentari [...]: solo l'utilizzo di claim precisamente validati può garantire i consumatori, dal punto di vista scientifico, nelle scelte commerciali afferenti a prodotti alimentari. Pertanto, in attesa delle definitive determinazioni ufficiali della Commissione ex art.

### Nuovo parere dell'Efsa sui betaglucani

A dicembre 2010 l'Efsa ha pubblicato un nuovo dossier sui betaglucani basandosi su 22 studi scientifici. Il documento ha validato la fondatezza scientifica dell'indicazione “i betaglucani aiutano a ridurre il colesterolo nel sangue. La riduzione del colesterolo nel sangue può effettivamente diminuire i rischi di malattie cardiovascolari”. Anche in questo caso l'Efsa si è riferita a un apporto giornaliero di almeno 3 g di betaglucani, precisando che tale quantità “può venire ragionevolmente assunta nell'ambito di una dieta equilibrata”

*Per consultare il parere:  
[www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1885.pdf](http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1885.pdf)*

## **Trichinella nelle carni, AGCM: no a restrizioni per i laboratori privati**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha scritto al ministero della Salute in merito alla ricerca di Trichinella nelle carni. Ciò a seguito di alcune denunce relative all'introduzione di restrizioni all'accesso al mercato della fornitura del servizio di analisi di laboratorio per l'individuazione di questo patogeno, a danno dei laboratori privati accreditati non annessi ai macelli.

Nella nota del 29 dicembre 2009, infatti, il ministero ha affermato che questi laboratori non possono fornire il servizio di analisi per la ricerca di trichine nelle carni, anche nel caso in cui si fossero dotati dell'accreditamento richiesto dalla normativa vigente.

Secondo l'AGCM, però, questa disposizione finirebbe per restringere "ingiustificatamente le categorie di soggetti che possono svolgere tale attività". Inoltre, l'esplicito riferimento ai laboratori che si trovano all'interno di macelli o di stabilimenti per la lavorazione di selvaggina, contenuto nell'articolo 6 del regolamento CE 1162/2009, non implica che i laboratori privati non annessi ai macelli, accreditati per lo svolgimento di detti esami, non possano effettuare l'analisi di ricerca delle trichine nelle carni.

L'Autorità, inoltre, sottolinea che la disciplina comunitaria è in linea con l'Intesa Stato Regioni del 10 maggio 2007 e non consentire a questi laboratori di svolgere le attività di ricerca della trichinella non appare giustificato. Tanto più che gli stessi soggetti erano già stati autorizzati, nel giugno 2006, dallo stesso ministero della Salute a svolgere queste analisi in una situazione di "emergenza e rischio sanitario".

L'Autorità auspica che la disciplina giuridica vigente, che amplia la rosa dei soggetti che possono svolgere l'attività di analisi sulle carni, previo possesso dei requisiti tecnici, possa trovare piena applicazione a livello nazionale e regionale. "Se così non fosse – afferma l'AGCM – si creerebbe una forte limitazione della concorrenza con danno delle dinamiche concorrentiali, a svantaggio della qualità e dei prezzi dell'attività in questione".

13 del regolamento, non deve farsi univoco riferimento – a differenza di quanto sostenuto dal professionista – all'elenco dei claim riferiti a nutrienti vari trasmesso dal ministero italiano che, fino alla loro definitiva approvazione, mantengono valore di proposte/richieste in attesa di validazione scientifica da parte dell'Efsa. Non va dimenticato che detta Autorità è chiamata a rendere, nell'ambito dell'articolata procedura di formazione dell'elenco ufficiale dei claim nutrizionali, un parere obbligatorio e pertinente a cui è espressamente attribuito valore di valutazione scientifica del più alto livello possibile (considerando 23 e articolo 4 del regolamento CE 1924/2006). Pertanto, è al parere scientifico di questa – ove esistente – che deve farsi riferimento, in attesa del completamento della suddetta procedura, al fine di verificare la spendibilità di un'indicazione salutistica".

### **PER SAPERNE DI PIÙ**

La redazione della rivista consiglia, per approfondire il tema delle **pratiche commerciali scorrette**, di consultare anche:

- Alimenti&Bevande (aprile 2010)  
**Prodotti probiotici  
Quando l'etichetta è ambigua**  
L. Giliberti
- Alimenti&Bevande (marzo 2010)  
**Acqua minerale  
Bottiglie ecologiche ma non troppo**  
L. Giliberti
- Alimenti&Bevande (settembre 2009)  
**Prodotti contro il colesterolo  
Le pubblicità sanzionate dall'AGCM**
- Alimenti&Bevande (luglio/agosto 2009)  
**Logo ingannevole in etichetta  
Il Tar conferma il provvedimento AGCM**  
L. Giliberti
- Alimenti&Bevande (marzo 2009)  
**Etichette e spot non veritieri  
Le prime sanzioni dell'AGCM**  
L. Giliberti

Gli articoli di **Alimenti&Bevande**, dal 2004 al 2011, sono consultabili su **www.alimentibevande.it**, cliccando sulla voce "Rivista", e su **www.epc.it**, nella sezione Periodici (Archivio on line).